COMMISSIONE VI

FINANZE

21.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554) 161

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC) *Relatore* 161, 163

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 162

La seduta comincia alle 15,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 30 giugno 1993, era stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge e si era passati all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2.3 del Governo:

All'emendamento 2. 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono le sole ammesse a svolgere, nell'ambito delle loro attività statutariamente previste, anche quelle attività che la legge attribuisce in via esclusiva agli enti originari. I loro statuti debbono prevedere che gli utili siano interamente reimpiegati dalle società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale e che il capitale sociale sia costituito dai fondi di dotazione degli enti originari e destinato alle stesse operazioni previste dalle leggi che attualmente ne regolano l'impiego.

3. Al fine di assicurare lo snellimento e il decentramento delle procedure per l'istruttoria e la liquidazione delle agevolazioni, le società di cui al secondo comma stipulano apposite convenzioni con gli enti creditizi autorizzati dal Ministero del tesoro ad operare con le medesime società.

0. 2. 3. 3.

Bergonzi.

Avverto altresì che il Governo ha presentato il seguente emendamento e subemendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma delle società per azioni secondo le disposizioni della legge

30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Gli organi in carica alla data in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti discendenti dalla presente legge. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati per ulteriori tre mesi.

3. Le società per azioni derivate dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originali erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche all'eventuale istituzione di distinti organismi deliberativi e separate contabilità.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, comunque prestati o costituiti a favore degli enti originari, conservano, la loro validità e il loro grado a favore delle società bancarie derivate dalla trasformazione senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

5. Le società di cui al comma 2 svolgono attività di finanziamento prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, singole o consorziate, per iniziative e per progetti di investimento anche di carattere internazionale, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali di servizio alle attività produttive, nonché a quelli nel campo dell'innovazione e della tutela ambientale e del risparmio energetico. Il CICR indica modalità e criteri d'impiego delle risorse disponibili per gli scopi sociali, avuto riguardo all'assolvimento delle finalità statutarie.

2. 4.

Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 2.03, al comma 2, dopo le parole sulle relative gestioni *aggiungere le seguenti* prevedendo altresì le modalità per il recepimento dei relativi criteri negli statuti delle società risultanti dalla trasformazione degli enti originari.

0. 2. 03. 2.

Il Governo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le proposte emendative presentate dal Governo perseguono l'intento di corrispondere alle osservazioni espresse nella seduta del 30 giungo da numerosi membri della Commissione ed alle condizioni poste dalla Commissione attività produttive, tendenti a conservare le agevolazioni alla piccola e media impresa una volta avvenuta la trasformazione in società per azioni del Mediocredito e dell'Artigiancassa. Si vuole cioè evitare una soluzione di continuità rispetto alle attuali funzioni di tali istituti ed alla destinazione delle risorse che attualmente gestiscono.

Le ulteriori attività che le nuove società per azioni dovranno svolgere avranno quindi ancora come riferimento principale il sostegno alle piccole e medie imprese, insufficientemente servite dagli altri canali di finanziamento esistenti sul mercato.

Desidero sottolineare come le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'emendamento 2.4 del Governo ricalchino ampiamente le norme della legge Amato applicate per risolvere i problemi derivanti dalla trasformazione in società per azioni di alcuni importanti istituti, tra i quali la Banca nazionale del lavoro, cui era affidata l'erogazione dei fondi a sostegno di alcuni segmenti produttivi (credito cinematografico e credito peschereccio).

Mi preme altresì rilevare che il quinto comma dell'emendamento 2.4 del Governo prevede che le società per azioni in oggetto, nello svolgere attività di finanziamento direttamente o indirettamente a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, possano sostenere

iniziative e progetti di investimento anche di carattere internazionale, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali di servizio alle attività produttive, nonché interventi nel campo dell'innovazione e della tutela ambientale e del risparmio energetico.

Il subemendamento del Governo all'articolo aggiuntivo 2.03 è inoltre riferito ad una coerente stesura degli statuti delle società risultanti dalla trasformazione degli enti originari.

Il Governo ritira infine il proprio emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Stante l'esigenza di consentire ai gruppi un approfondito esame degli emendamenti presentati dal Governo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 luglio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO